



*Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

*Rif. Mittente:* ENEL-PRO-31/01/2019-0001929  
del 31 gennaio 2019

A Enel Produzione  
[enelproduzione@pec.enel.it](mailto:enelproduzione@pec.enel.it)

e p.c

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
[gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it)  
[dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it)  
[dgmereen.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgmereen.dg@pec.mise.gov.it)

Ufficio di Gabinetto  
[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

DG Clima ed Energia  
[dgcle@pec.minambiente.it](mailto:dgcle@pec.minambiente.it)

**OGGETTO: Piano ex art. 2 c.2 del DM 430 del 22/11/2018**

Con riferimento alla nota che si riscontra di pari oggetto, pare opportuno precisare quanto segue.

Come fa notare codesta Società, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) non può imporre ai gestori la scelta delle materie prime da utilizzare, che rimane nella esclusiva sfera delle scelte di politica industriale.

Peraltro l'autorità competente ben può negare l'AIA ove l'impiego di tali materie prime (pur applicando le migliori tecniche disponibili) non sia compatibile con l'esigenza di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso.

Si badi, in proposito, che il livello di scala al quale estendere tale valutazione non è solo quello locale, ma può essere esteso ad area vasta, anche in considerazione dell'impatto a scala UE dell'applicazione dei principi IPPC.

In tal caso il gestore o dimostra l'infondatezza della motivazione (ovvero che l'impiego di tale materia prima ha prestazioni ambientali con medesimo livello di tutela dell'ambiente delle soluzioni alternative, a tutti i livelli di scala considerati), o può chiedere di utilizzare una diversa materia prima, o deve cessare l'esercizio autorizzato con AIA.

Nel caso in specie, è la Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) ad indicare che dopo il 2025 l'impiego del carbone per la produzione di energia termoelettrica non è compatibile con l'esigenza di garantire a scala nazionale un elevato livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso.

Ne consegue la comunicata esigenza di negare dopo tale data l'autorizzazione ambientale all'impiego di tale combustibile.

Come fa notare codesta Società, la SEN 2017 prospetta l'attuazione di varie iniziative pubbliche per garantire che il traguardo posto al 2025 sia raggiunto salvaguardando la sicurezza del sistema elettrico e la tutela dei diritti degli operatori del settore.

ID Utente: 4066  
ID Documento: DVA-D3-AIA-4066\_2019-0005  
Data stesura: 13/02/2019

✓ Resp. Sez.: Milillo A.D.  
Ufficio: DVA-D3-AIA  
Data: 13/02/2019

✓ Resp. Div.: Ziantoni A.  
Ufficio: DVA-D3  
Data: 14/02/2019

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Il Ministero che legge per conoscenza, titolare di assumere e coordinare tali iniziative, non ha peraltro segnalato criticità nella loro attuazione che possano mettere in dubbio il raggiungimento degli obiettivi della SEN 2017.

Ne consegue che le preoccupazioni a riguardo avanzate da codesta Società risultano allo stato infondate.

Come fa notare codesta Società, la definitiva messa fuori servizio di impianti dedicati alla produzione di energia termoelettrica deve essere preventivamente assentita dal Ministero che legge per conoscenza.

Peraltro gli impegni che tale Ministero ha assunto con la SEN 2017, finora sempre confermati e che comunque potranno essere verificati nel corso delle Conferenze di Servizi per la definizione delle condizioni delle AIA, rassicurano sul fatto che non potrà esserci alcun problema riguardo alla formalizzazione di tale assenso per la messa fuori servizio delle unità a carbone al 2025.

Inoltre formalmente l'assenza di AIA non determina automaticamente la definitiva messa fuori servizio delle unità. Esse difatti, almeno in linea teorica, potrebbero essere chiamate in esercizio in forza di provvedimenti contingibili e urgenti, o essere autorizzate a condizioni di esercizio (limiti alla capacità termica) tali da sottrarsi all'obbligo di detenere un'AIA.

Ne consegue che le riserve avanzate da codesta Società, riguardo la presunta incoerenza tra competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di dismissione degli impianti e possibilità di diniego dell'AIA, risultano infondate.

Ciò detto si conferma la disponibilità della scrivente a contribuire, per quanto di competenza, alle iniziative che il Ministero dello Sviluppo Economico vorrà avviare per l'efficace e coordinata attuazione della SEN 2017.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)